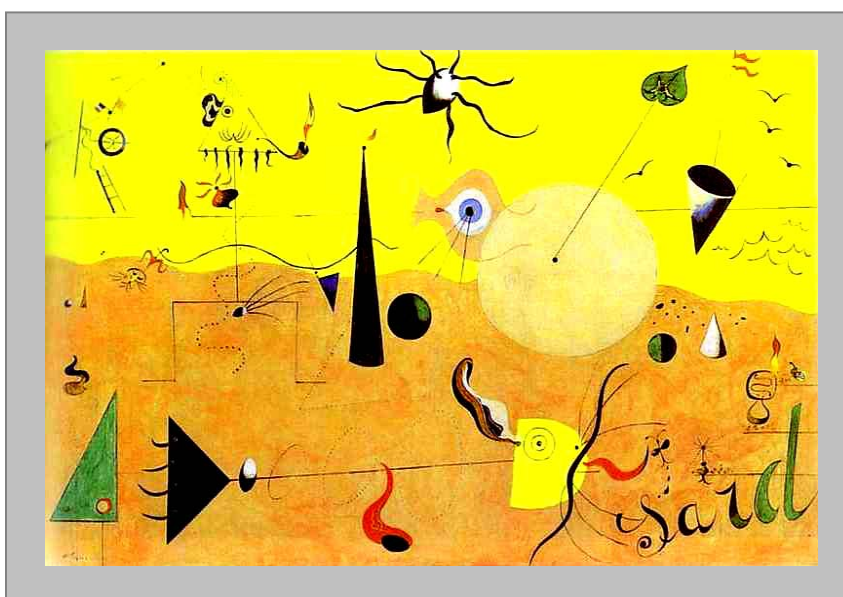




COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE INFRASTRUTTURE
E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO



Piano comunale di installazione degli impianti di radiotelecomunicazione

Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.17
della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n.1

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE all.C2

Approvate con DEL. C.C. 04.08.2011 n. 63

Responsabile del Procedimento

Ingegnere Moreno Ceccotti

Progettazione

Architetto Monica Luperi

Architetto Simona Coli

Dott.ssa Elena Fantoni

Collaborazione

Architetto Francesca Banchetti

Geometra Gian Luca Vannini

Geometra Alessandra Matteini

Signora Elisabetta Ferretta

Consulenza legale

Avvocato Aldo Fanelli

Consulenza tecnica

POLAB srl

INDICE :

Art. 1. Ambito di applicazione.....	4
Art. 2. Piano per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione	4
Art. 3. Adeguamento ed aggiornamento del piano.....	5
Art. 4. Gruppo tecnico di valutazione.....	5
Art. 5. Rilocalizzazione degli impianti esistenti	6
Art. 6. Autorizzazione	6
Art. 7. Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti	7
Art. 8. Sanzioni.....	7
Art.9. Norme transitorie e di salvaguardia	8

art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le presenti Norme sono adottate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381, “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana”, della Legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione” e del DPCM 8.07.03.
2. Le presenti norme costituiscono altresì attuazione dell'art. 38 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1.
3. Le presenti Norme si applicano a tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di San Giuliano Terme (impianti).
4. Le presenti Norme si applicano, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
5. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti Norme gli apparati di radioamatori e tutti gli impianti di potenza inferiore a 20W (ponti radio microwave, impianti micro cellulari, impianti WI-FI). Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Art. 2 – Piano per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione

1. In attuazione dell'art. 38 della legge 3 gennaio 2005 n. 1 e dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 è predisposto un Piano per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione (impianti).
2. Il Piano costituisce variante al regolamento urbanistico e con esso sono individuate ai sensi dell'art. 55, comma 4 lett. f) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 le aree destinate alla realizzazione degli impianti.
3. Le aree individuate per la realizzazione degli impianti sono sottoposte a vincolo espropriativo ai sensi dell'art. 55, comma 4 lett. g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e dell'art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
4. Le aree individuate per la realizzazione degli impianti ove di proprietà privata sono acquisite al patrimonio dell'amministrazione comunale mediante esproprio ai sensi dell'art. 90 del D.lgs 1° agosto 2003, n. 259;
5. Il piano è predisposto e costantemente aggiornato a cadenza annuale con il contributo dei concessionari del servizio pubblico di telefonia mobile cellulare che ha tale scopo trasmettono ogni anno il piano di sviluppo della propria rete.
6. Nella predisposizione del piano e dei relativi aggiornamenti si deve tener conto di aree e siti sensibili.
7. Sono aree sensibili, nelle quali la localizzazione di impianti può essere prevista solo se assolutamente indispensabile alla copertura del servizio le seguenti aree:
 - a. i siti assoggettati a tutela storico-artistico-architettonica, paesaggistica e naturalistica;

- b. Invarianti strutturali;
- c. Siti Interesse Comunitario del Parco M.S.R.M;
- d. le aree densamente abitate,

7. Sono siti sensibili, sui quali è vietata ogni installazione di impianti di radiocomunicazione, i seguenti siti:

- a) i siti che accolgono persone che per le loro particolari condizioni devono essere sottoposte a particolari forme terapeutiche quali l'uso di apparati elettromedicali il cui funzionamento può essere compromesso dalla presenza di campi elettromagnetici;
- b) asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- c) ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- d) le aree edificate o attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni collettivi a carattere sociale, sanitario, ricreativo, etc.

Art. 3 – adeguamento ed aggiornamento del piano

1. Ogni anno il piano è sottoposto a verifica e, ove necessario, ad adeguamento ed aggiornamento sulla base dei piani di sviluppo delle reti di telecomunicazioni presentati con cadenza annuale dai concessionari del servizio.
2. La presentazione del piano annuale delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:
 - a) planimetria con l'ubicazione dei propri impianti in servizio;
 - b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti;
 - c) relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili.
3. Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e ad esigenze documentate di copertura del servizio, e comunque alle indicazioni contenute nei commi 6 e 7 dell'art. 2;
4. Il piano annuale presentato da ciascun concessionario è sottoposto a verifica del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 4;
5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i piani entro novanta giorni successivi alla data di presentazione;
6. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una sola volta. In tal caso il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani entro i 90 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 60 gg. dalla richiesta, il piano verrà archiviato.
7. In esito all'istruttoria l'Amministrazione provvederà ad adottare la necessaria variante di adeguamento al piano.

Art. 4 – Gruppo tecnico di valutazione

1. Al fine di aggiornare, modificare, integrare le previsioni del piano nonché per verificarne l'attuazione è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione (gruppo)
2. Il gruppo è composto da:
 - a) i Funzionari dell'Ufficio Ambiente, del servizio Gestione del territorio e Pianificazione urbanistica, dell'Edilizia privata o i loro Funzionari appositamente delegati;
 - b) un responsabile dell'Arpat;
 - c) un responsabile della Azienda USL;

3. Del gruppo può far parte un esperto in pianificazione di impianti di cui all'articolo 1, di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro con i concessionari.
4. Alle riunioni del gruppo sono invitati a partecipare i rappresentanti dei concessionari.

Art. 5 – Rilocalizzazione degli impianti esistenti

1. Fatta salva l'adozione ove possibile di misure di risanamento ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 gli impianti sono soggetti a rilocalizzazione quando:
 - gli impianti sono installati su siti sensibili;
 - gli impianti sono installati su aree sensibili e non risulti in alcun modo possibile soddisfare l'esigenza di copertura della rete mediante una localizzazione alternativa.
2. Nel piano e nei suoi aggiornamenti periodici sono individuati gli impianti soggetti a rilocalizzazione e le aree più adeguate alla nuova localizzazione;
3. La mancata rilocalizzazione degli impianti, previa acquisizione dell'autorizzazione ai sensi del successivo art. 6, entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del piano o della sua variante comporta l'applicazione delle sanzioni ripristinatorie ed amministrative di cui all'art. 8 previo annullamento del titolo abilitativo la realizzazione dell'impianto da rilocalizzare.

Art. 6 – Autorizzazione

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata unicamente al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259.
2. Nel procedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione saranno compiute le valutazioni circa la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto; a tale scopo dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione la documentazione richiesta in caso di richiesta di permesso a costruire.
3. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del settore preposto ed è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.
- 4) Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci, ferma restando la valutazione di conformità urbanistica, sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 .
- 5) L'autorizzazione comunale di cui al comma 1 è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- 6) La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre alla documentazione tecnica prevista dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, anche la documentazione necessaria alla valutazione urbanistico edilizia e corrispondente a quella richiesta per il rilascio del permesso a costruire.
- 7) L'Ufficio competente all'istruttoria acquisisce i pareri:
 - a) dell'ARPAT, corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l'ARPAT valuterà altresì l'impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi,
 - b) dell'Asl cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPAT, per i profili di propria competenza,
 - c) qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile. Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004. Per le zone ricadenti

nell'area del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli si dovrà tenere conto dell'autorizzazione e delle relative prescrizioni previste a norma del regolamento d'uso del Parco .

8) A seguito del rilascio dell'autorizzazione il titolare della stessa dovrà comunicare l'inizio e la fine dei lavori entro 12 mesi dal rilascio a pena di decadenza della stessa.

9) il titolare dell'autorizzazione dovrà altresì dare comunicazione dell'attivazione dell'impianto per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste dall'art. 9 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 e dall'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Art. 7 – Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;

2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;

3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;

4. Laddove l'impianto sia localizzato all'interno di rotonde stradali, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e non diminuire il campo visivo ai fini della sicurezza stradale, gli impianti e locali tecnici di servizio all'impianto, dovranno essere interrati.

5. Le recinzioni degli impianti dovranno essere realizzate preferibilmente in metallo e per quanto possibile omogeneizzarsi a quelle presenti nell'immediate vicinanze, in ogni modo non sono ammesse recinzioni in pali e reti tipo plastificato e/o similari.

6. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare. Ove non sia possibile operare rinterri degli impianti di supporto si debba provvedere con opere di mitigazione ambientale.

7. Tutti gli impianti, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensioni A4 (210x297 mm) indicante i seguenti dati:

a) data di installazione dell'impianto;

b) nome del gestore proprietario dell'impianto;

c) tipo impianto (GSM, UMTS, ponte radio ecc.);

d) frequenze utilizzate;

e) potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt ed il totale dei Watt;

f) altezza del centro dell'antenna in metri.

art. 8 – Sanzioni

1. In caso di violazione delle presenti norme si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. . 10 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 la realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle sanzioni ripristinatorie previste dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 per il caso di opere realizzate in assenza di permesso a costruire.

art. 9 – Norme transitorie e di salvaguardia

1. Il presente Piano per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione si configura quale atto di governo del territorio per il quale valgono le disposizioni della L.R.T. 01/05 e s.m.i.
2. Le presenti norme si applicano a tutte le istanze presentate ed a tutti gli impianti che ancorché autorizzati al momento dell'approvazione del piano o di sue varianti non sia comunicata l'attivazione.
3. Dalla data di adozione del piano o di sue varianti e fino alla approvazione definitiva è sospesa ogni nuova localizzazione o attivazione di impianti.